



COMUNE di BAONE
(PADOVA)

Prot. n. del 15-02-2021
Reg. Pubbl. n.

ORDINANZA N. 3 15-02-2021

Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ABBRUCIAMENTO IN LOCO DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI E POTATURE AI SENSI DELL'ART. 256bis DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di accomunare i giorni e gli orari in cui è possibile svolgere le operazioni di combustione controllata;

DATO ATTO CHE l'art. 14 co. 8bis del D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116 ha individuato la procedura che consente la combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccole quantità non superiori a 3 metri steri (ms) giornalieri;

ACCERTATO che il periodo e gli orari per poter effettuare le operazioni di cui sopra devono essere individuati con apposita ordinanza;

PRESO ATTO che nel caso in cui la combustione controllata debba avvenire all'interno del territorio dell'Ente Regionale Parco Colli Euganei, ad una distanza inferiore a m. 100 da una superficie boscata, questa deve essere autorizzata dall'Ente Parco medesimo, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale della Regione Veneto;

VISTA l'Ordinanza n. 9/2020 avente ad oggetto: "ORDINANZA INCENDI BOSCHIVI 2020" di divieto assoluto di abbruciamento di qualsiasi natura su tutto il territorio comunale emanata a seguito di dichiarazione da parte della Regione Veneto dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi prot. N. 148576 del 07/04/2020;

VISTA la successiva nota prot. N. 188002 del 12/05/2020 da parte della Regione Veneto dello stato di cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

VISTO il livello di inquinamento dell'aria, nello specifico la concentrazione del particolato atmosferico rilevato attraverso centraline automatiche e manuali, con frequenza giornaliera, secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/2010, che oltre alla rilevazione dei valori di PM10, su punti di campionamento in siti fissi misura i livelli di concentrazione di PM2.5;

PRESO ATTO CHE secondo l'Accordo di bacino padano i provvedimenti sono strutturati su tre livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alla comunicazione di Arpav in merito ai dati di concentrazione di PM10;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale approvato con delibera di C.C. n°68 del 13/07/2020;

VISTI gli artt. 24 e 25 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale della Regione Veneto;

VISTO l'art. 256bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – e successive modificazioni;

VISTI gli atti d' ufficio;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati a tutti i frontisti proprietari, possessori, conduttori o comunque detentori a qualsiasi titolo, di terreni ed immobili in generale, oggetto di attività di abbruciamento, e pertanto giuridicamente interessati:

La combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture potrà essere consentito in piccole quantità non superiori a **3 metri steri (ms) giornalieri**

nei giorni di LUNEDI' E VENERDI' dalle ore 16:00 alle ore 20:00 fuori dal centro abitato

per il periodo dal 01 Febbraio al 30 Aprile e dal 01 Ottobre al 30 Novembre alle seguenti prescrizioni:

- L'intervento dovrà essere eseguito da personale esperto dotato di attrezzature adeguate per lo spegnimento in caso di necessità;
- Il terreno su cui sarà effettuata la suddetta operazione dovrà essere circoscritto ed isolato e dotato con mezzi idonei ad arrestare il fuoco;
- L'abbruciamento è vietato nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso (bassa pressione) e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera, nonché in presenza di vento e ad esclusione dei periodi di massima pericolosità stabiliti dal Dipartimento delle Foreste ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 6/1992 e nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi dichiarati dalla Regione Veneto;
- Le operazioni dovranno svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
- L'accensione di fuochi dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a m. 100 da strade e/o abitazioni;
- la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture ad una distanza inferiore a m. 100 da una superficie boscata deve essere autorizzata dall'Ente Parco, nei giorni e negli orari e secondo le modalità stabilite dalla presente Ordinanza;
- sarà cura dell'operatore comunicare al Comune di Baone le date di inizio e fine delle operazioni di abbruciamento consegnando l'allegato modulo al protocollo comunale o trasmettendo lo stesso all'indirizzo info@comune.baone.pd.it con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi di inizio attività;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente provvedimento sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- il permanere del divieto di procedere alla combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza, considerando gestione illecita di rifiuti e/o combustione illecita e, come tale, sottoposta alle sanzioni penali previste dagli artt. 256 e 256bis del D. lgs. N. 152/2006 e s.m.i.

1. La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata.

DISPONE

- 1) l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e in luoghi pubblici per un periodo di giorni 60 consecutivi;
- 2) l'invio di copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e affinché si vigili per il rispetto delle prescrizioni in essa contenute:
 - al Comando di Polizia Locale di Este;
 - all'Ufficio tecnico - sede
 - al Comando di Stazione Carabinieri Forestali;
 - al Parco Regionale dei Colli Euganei.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca illecito penale il mancato rispetto, anche parziale, della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli adempimenti indicati, da parte di tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere costituirà inadempienza e conseguentemente: ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, sarà applicata salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con le modalità di cui alla Legge 689/1981;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ai sensi dell'art. 3, comma 4[^] della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente.

IL SINDACO

(Francesco Dott. Corso)

Il Responsabile del Servizio